

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**  
**N° 8/2020 DEL 05.06.2020**

**Oggetto: RINVIO APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2020 ART. 107  
COMMA 5 D.L. 18/2020 CONVERTITO**

Il sottoscritto Daniele Nichele, Revisore Contabile del Comune di Calto, nominato con delibera n° 40 del 18.12.2017, ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 19.05.2020 avente ad oggetto "RINVIO APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2020 ART. 107 COMMA 5 D.L. 18/2020 CONVERTITO";

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 683 bis, l. 147/2013, ha disposto che *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;*
- l'art. 107, comma 5, del d.l. 18/2020, conv. In l. 27/2020 e rubricato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";*

**Rilevato che l'Ente:**

- in sede di approvazione del bilancio 2020 - 2022, ha provvisoriamente confermato anche per l'anno 2020 il Piano Economico Finanziario 2019, le connesse tariffe TARI e la normativa regolamentare di riferimento, in attesa di addivenire, entro il 30 aprile 2020, alla definizione di nuove tariffe e di un nuovo regolamento sulla base del PEF 2020, conforme alla normativa sul punto vigente e in particolare corrispondente ai contenuti delle delibere ARERA adottate in materia;

- in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, ha ritenuto di confermare le precedenti deliberazioni e di utilizzare per l'anno 2020 il PEF già adottato per l'anno 2019, con conseguente applicazione delle tariffe TARI di cui alla delibera n. 6 e n. 7 del 29/01/2020 e della normativa regolamentare di cui alla delibera n. 28 del 31/07/2014;

**Considerato che:**

- a seguito della predisposizione e della conseguenziale approvazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 l'Ente deciderà le forme, le modalità e i termini con i quali si procederà al conguaglio delle differenze rispetto ai costi di cui al PEF 2019 e che, in tale sede, rideterminerà le tariffe TARI e la normativa regolamentare sul punto applicabile;

**Visti:**

- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità;
- il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile competente per materia ed il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato il Revisore Unico

**ESPRIME**

per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Camisano Vicentino, lì 5 giugno 2020

Il Revisore Unico

Dott. Daniele Nichele

